

**PS12441 – IREN-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI
FORNITURA**

Allegato al provvedimento n. 30785

**Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi degli artt. 27,
comma 7, e 66, comma 3, del codice del consumo, nonché degli artt. 9 e 21
del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del
consumatore**

Versione consolidata

**NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA DECISIONE DI INTEGRAZIONE
OGGETTIVA DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA**

Numero del Procedimento: PS12441.

Data di notifica del provvedimento di avvio (“Avvio”):

- 18.10.2022

Termine per il deposito degli impegni, come prorogato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**Autorità**” o “**AGCM**”) nell’adunanza del 6.12.2022:

- 22.12.2022

PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

IREN Mercato S.p.A. (“**Iren Mercato**” o “**Società**”), con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, n. 7.

PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELL’ESTENSIONE

In data 18.10.2022, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Iren Mercato prospettando che una serie di condotte, ove accertate, potrebbero integrare una PCS in violazione degli artt. 20, 21, 24 e 25 del codice del consumo (“**Procedimento**”).

In particolare, nell’Avvio si contesta alla Società:

1. con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del d.l. n. 115 del 2022 (“**Decreto Aiuti Bis**”), di aver esercitato la facoltà di modifica unilaterale del prezzo nei confronti di clienti contrattualizzati nel medesimo anno: *“la condotta del professionista [...] appare ingiustificata ed ingannevole [...] in quanto le comunicazioni intervengono a stretto ridosso della recente sottoscrizione di un’offerta a prezzo fisso da parte dei consumatori”* (punto 15);
2. con riferimento al periodo successivo alla pubblicazione del Decreto Aiuti Bis, di aver raggirato il divieto temporaneo di modifiche unilaterali del prezzo attraverso le comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche: *“il comportamento di Iren [...] appare parimenti ingannevole quando tenta di aggirare l’inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell’energia elettrica e del gas introdotta con l’art. 3 del DL 115/2022”* (punto 16).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E LORO PERIODO DI VALIDITÀ

In via preliminare, Iren Mercato richiama l'attenzione di codesta Spett.le Autorità sul fatto che:

- quanto alla prima contestazione, l'Avvio non considera che: (i) prima dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti Bis, le modifiche unilaterali erano consentite a livello normativo (art. 13 del Codice di Condotta Commerciale) e contrattuale (art. 9 delle CG) e, (ii) soprattutto, queste sono state tempestivamente annullate da parte di Iren Mercato prima della relativa decorrenza e prima dello stesso Avvio, con la conseguenza che non hanno mai prodotto alcun effetto nei confronti dei clienti finali;
- quanto alla seconda contestazione, l'Avvio si fonda sull'assunzione fattualmente erronea che gli aggiornamenti dei prezzi, oggetto delle comunicazioni inviate dalla Società a partire da agosto 2022, siano modifiche unilaterali di condizioni contrattuali relative alla definizione del prezzo vietate temporaneamente ai sensi dell'Art. 3 del Decreto Aiuti Bis.

Nonostante quanto sopra e le ulteriori osservazioni difensive presentate da Iren, con provvedimento del 28 ottobre 2022, l'Autorità ha disposto la sospensione di ogni variazione delle condizioni economiche disposte con le comunicazioni successive all'entrata in vigore del citato art. 3 del Decreto Aiuti Bis, con l'obbligo di comunicare *“l'avvenuta esecuzione del [...] provvedimento di sospensione”* entro i successivi cinque giorni (**“Provvedimento cautelare”**). L'AGCM, infatti, ha ritenuto che l'aggiornamento delle condizioni scadute, *“sebbene non qualificata come modifica unilaterale”*, sia comunque vietato dall'art. 3 del Decreto Aiuti Bis, *“che ha previsto in via eccezionale la sospensione dell'efficacia di qualsiasi clausola contrattuale che consenta la modifica delle condizioni di vendita, proprio al fine di evitare l'esposizione degli stessi consumatori alle fluttuazioni dei mercati dei prodotti energetici”*.

Le misure cautelari sono state confermate con successivo provvedimento del 16 novembre, nel quale l'Autorità ha respinto l'istanza di revoca della Società e ribadito il principio per cui deve ritenersi sospesa, fino al 30 aprile 2023, *“ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura, comunicata alla clientela successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115”* (enfasi aggiunta).

Iren Mercato ribadisce anche in questa sede di non condividere tali valutazioni preliminari e la propria ferma convinzione di aver sempre operato nel rispetto delle disposizioni di legge e del quadro regolamentare applicabile. In particolare, in conformità all'art. 3 del Decreto Aiuti Bis e dopo la sua entrata in vigore, Iren Mercato ha (i) annullato le modifiche unilaterali comunicate prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 del Decreto Aiuti Bis prima della relativa decorrenza e prima dello stesso Avvio, come sopra specificato e (ii) effettuato nuove comunicazioni alla clientela di aggiornamento delle condizioni economiche scadute, che non ricadono nell'ambito di applicazione di detta norma eccezionale.

Pur non condividendolo, in ottemperanza al Provvedimento cautelare, Iren Mercato ha tempestivamente sospeso l'applicazione degli aggiornamenti del prezzo dopo la sua scadenza contrattuale.

Come noto, Iren Mercato ha impugnato il Provvedimento cautelare – insieme gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi – dinanzi al TAR Lazio (R.G. 13951/2022) al fine di ottenerne l'annullamento, previa sospensione interinale. Il TAR Lazio con ordinanza cautelare del 9 dicembre 2022, n. 7518 (**“Ordinanza TAR”**), nel precisare che *“la causa*

[REDACTED]

necessita degli adeguati approfondimenti di merito”, ha ritenuto che le esigenze cautelari fatte valere da Iren Mercato fossero “apprezzabili favorevolmente” ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ma potessero “essere adeguatamente tutelat[e], nel caso di specie, mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione”, che è stata quindi fissata al 22 febbraio 2023.

Pur esprimendo soddisfazione per la preliminare positiva valutazione della fondatezza del *fumus boni iuris* del proprio ricorso, Iren Mercato ha impugnato l’Ordinanza TAR dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. 9498/2022) per ottenere la sospensione immediata del Provvedimento cautelare, nella parte in cui ha sospeso l’applicazione degli aggiornamenti di prezzo dopo la loro scadenza contrattuale, imponendo a Iren Mercato di darne comunicazione individuale alla propria clientela.

In data 22 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha pubblicato l’ordinanza n. 5986/2022. Con tale ordinanza, ritenuto sussistente sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* dedotti da Iren, ne ha integralmente accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso “*il provvedimento impugnato dall’appellante – recante un generalizzato ordine nei suoi confronti di sospendere ogni variazione nei contratti di fornitura – nei sensi e limiti di cui in parte motiva ossia ove riferisce tale ordine, certamente fondato normativamente quando si tratta di variazioni unilaterali, anche a fattispecie di aggiornamento prezzi per rinnovo di contratto scaduto*” (id. dispositivo).

In data 23 novembre 2022, Iren Mercato ha formulato un’istanza di proroga del termine di presentazione degli impegni che, con nota del 7 dicembre 2022, è stata accolta solo parzialmente da codesta Spett.le Autorità, fissando al 22 dicembre 2022 il nuovo termine per il deposito della proposta.

Con sentenze nn. 8398 e 8399 del 17.5.2023 e n. 8585 del 19.5.2023, il TAR Lazio ha annullato provvedimenti cautelari analoghi al Provvedimento cautelare, sulla base di un quadro di principi e di un’analisi, certamente valida anche per il caso di specie, che confermano la legittimità della condotta di Iren Mercato.

Nel quadro sopra delineato, convinta che la legittimità del proprio operato sarà confermata tra l’altro dall’esito del richiamato giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio, in data 22.12.2022, Iren Mercato ha presentato una proposta preliminare di impegni.

A seguito del deposito di tale proposta, Iren Mercato ha dato spontanea attuazione delle misure oggetto degli impegni I e II ivi offerti, effettuando la ricognizione dei clienti interessati dalle comunicazioni inviate a partire dall’agosto 2022, dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto Aiuti Bis, al fine di garantire che, per ciascuna utenza interessata, nessun aggiornamento di prezzo fosse applicato se non dopo l’esprire del termine di validità delle condizioni economiche dell’offerta cui Iren Mercato si era impegnata. In esito a tali verifiche, Iren Mercato conferma che l’applicazione di aggiornamenti di prezzi non è avvenuta prima dello scadere del relativo termine di validità, secondo quello che è sempre stato il piano di azione commerciale attuato dall’azienda subito dopo l’entrata in vigore del Decreto Aiuti Bis e conformemente ai principi sanciti dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2022, n. 5986, poi codificati con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (“Milleproroghe”).

In data 14.4.2023, Iren Mercato – coerente con il proprio atteggiamento cooperativo verso codesta Autorità, pur ribadendo la ferma convinzione della legittimità della propria condotta – ha integrato le misure oggetto della proposta di impegni del 22.12.2022, offrendo nuove ulteriori misure a beneficio dei consumatori.

[REDACTED]

La presentazione di una proposta preliminare di impegni e la sua successiva integrazione – il cui succedersi si è verificato nella situazione normativa, procedimentale e giudiziale del tutto straordinaria, che ha caratterizzato lo svolgimento del Procedimento sin dal suo inizio – sono, ad avviso della scrivente, funzionali alla corretta gestione del Procedimento da parte di codesta Spett.le Autorità, consentendole di gestire il Procedimento in modo più celere ed efficace rispetto alla sua chiusura con un accertamento nel merito delle condotte che ne costituiscono l'oggetto.

* * *

Tutto ciò premesso, pur ribadendo nuovamente la ferma convinzione della legittimità della propria condotta, solo al fine di raggiungere una rapida conclusione del Procedimento e in un'ottica di cooperazione con codesta Autorità, oltre che in coerenza con i propri costanti sforzi tesi a migliorare il grado di soddisfazione dei propri, Iren Mercato presenta la seguente proposta di impegni consolidata ("**Impegni**"), ai sensi degli artt. 27, comma 7, del codice del consumo e dell'artt. 9 del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*.

Resta fermo che i presenti Impegni non possono per alcuna ragione essere interpretati quale riconoscimento di qualsivoglia violazione del codice del consumo da parte della Società.

I. Ricognizione di tutti i clienti interessati dalle comunicazioni inviate a partire dall'agosto 2022

Iren Mercato si impegna a ricondurre una puntuale ricognizione dei clienti interessati dalle comunicazioni inviate a partire dall'agosto 2022, dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del Decreto Aiuti Bis, al fine di verificare nuovamente che, per ciascuna utenza interessata, nessun aggiornamento di prezzo sia applicato se non dopo l'esprire del termine di validità contrattuale cui Iren si era impegnata.

II. Sospensione ed eventuale rettifica degli aggiornamenti oggetto delle comunicazioni inviate a partire dall'agosto 2022

1. Iren Mercato si impegna a sospendere l'operatività delle comunicazioni inviate a partire dall'agosto scorso fino all'esito delle verifiche di cui all'Impegno I.

2. Qualora, in esito alle verifiche di cui all'Impegno I.1 si rivelasse necessario per il rispetto della scadenza contrattuale prestabilita, Iren Mercato si impegna a posticipare la data di operatività dell'aggiornamento, al fine di garantire – in coerenza con la volontà aziendale sottostante le dette comunicazioni inviate a partire dall'agosto u.s. – che lo stesso sia applicato soltanto dopo la scadenza medesima.

III. Incremento della visibilità delle informazioni sulle condizioni economiche e sui termini di validità delle offerte

Iren Mercato si impegna a incrementare ulteriormente la visibilità delle informazioni circa le condizioni economiche dell'offerta in corso di validità e dei relativi termini di validità:

- a) rendendole accessibili a ciascun cliente anche attraverso la propria pagina personale nell'Area Clienti, accessibile sia *online*, sia tramite *app*;

- 
- b) migliorandone l'evidenza in bolletta;
 - c) integrando la sezione della bolletta relativa alle “*Comunicazioni ai Clienti*” con una specifica nota informativa avente a oggetto le condizioni economiche dell'offerta applicata, la loro validità e i canali messi a disposizione per reperire tali informazioni;
 - d) utilizzando strumenti di comunicazione e informativi innovativi (quale ad esempio inserimento in bolletta di un *QR Code* tramite cui è possibile accedere alle condizioni economiche e ai relativi termini di validità, video tutorial da veicolare sui canali *web*, ecc.).

IV. Riconoscimento a carattere straordinario di sconti a beneficio dei clienti

Iren Mercato si impegna a:

- a) applicare nel solo corso del 2023 e, comunque, entro e non oltre la durata di validità delle condizioni economiche dell'offerta in essere, ai clienti con fornitura gas con offerta a prezzo fisso le cui condizioni economiche sono state aggiornate per effetto delle lettere di aggiornamento a scadenza inviate dalla Società nel periodo agosto-ottobre 2022, uno sconto medio non inferiore al 7% sulla materia gas naturale – e, in tale contesto, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre 2023, uno sconto medio non inferiore al 10% – corrispondente a un valore minimo di sconto di 0,21 €/smc;
- b) applicare nel solo corso del 2023 e, comunque, entro e non oltre la durata di validità delle condizioni economiche dell'offerta in essere ai clienti con fornitura di energia elettrica con offerta a prezzo fisso le cui condizioni economiche sono state aggiornate per effetto delle lettere di aggiornamento a scadenza inviate dalla Società nel periodo agosto-ottobre 2022, uno sconto medio non inferiore al 12% sulla componente energia, corrispondente ad un valore minimo di sconto di 0,08 €/kWh;
- c) informare i clienti di cui alle lettere a) e b) dello sconto applicato con apposita comunicazione trasmessa insieme alla bolletta.

Entrata in vigore e durata

Gli Impegni entreranno in vigore a partire dalla data di notifica del provvedimento di accettazione degli Impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del codice del consumo (“**Data di Validità**”).

Gli Impegni I e II sono già stati spontaneamente attuati.

L'Impegno III sarà attuato progressivamente, in funzione della complessità tecnica delle singole misure e, in ogni caso, entro 2 mesi dalla Data di Validità per gli Impegni III.b) e III.c), ed entro 6 mesi per gli Impegni III.a) e III.d).

Impegno IV sarà attuato progressivamente entro la fine del 2023.

CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL'ATTO DI AVVIO

Iren Mercato ritiene che gli Impegni siano ammissibili e idonei a far venire meno le preoccupazioni manifestate da codesta Autorità nell'Avvio.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

* * *

Alla luce delle considerazioni che precedono Iren ritiene che gli Impegni offerti siano ammissibili e idonei a far venir meno le preoccupazioni manifestate nell'Avvio.

[REDACTED]

[REDACTED]

Si confida pertanto che codesta Spett.le Autorità voglia chiudere il presente procedimento con una decisione di accettazione degli Impegni, senza accertamento di infrazioni e senza comminare sanzioni.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

|||

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]